



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 73 DEL 09/10/2019

OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA GIAGLIONE PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta pervenuta dall'Ufficio Tecnico Comunale concernente la chiusura della via Giaglione dal giorno 11 ottobre 2019, al fine di consentire lavori per conto SMAT di sostituzione di una parte della condotta dell'acquedotto;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 11 ottobre 2019 dalle ore 08,00 e sino al termine dei lavori previsto per le ore 19,00 di sabato 12 ottobre 2019, sia vietato il transito veicolare in via Giaglione, per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa;

che dovrà essere consentito in ogni caso ai residenti nella via, utilizzando alternativamente l'ingresso da corso Francia (altezza via Brunetta) o dalla Strada Provinciale situata a monte sul territorio del Comune di Giaglione.

E' fatto inoltre salvo, in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;

- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via, con congruo anticipo, per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 09 ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo